

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3842 del 20/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - SG PETROLI CON IMPIANTO NEL COMUNE DI RO - DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3955 del 19/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 13632/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Società “**SG PETROLI s.r.l.**”, con sede legale nel Comune di Castagnaro (VR), via Dante Alighieri n. 414 ed impianto nel Comune di Ro, località Zocca, via Risorgimento n. 40 - Protocollo istanza dello S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi P.G. n. 3602 del 17.03.2017 - Diniego Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 17.03.2017, integrata in data 30.03.2017 ed in data 15.05.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 5899 del 22.05.2017) dalla Società “**SG PETROLI s.r.l.**”, con sede legale nel Comune di Castagnaro (VR), via Dante Alighieri n. 414 ed impianto nel Comune di Ro, località Zocca, via Risorgimento n. 40 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ;

CONSIDERATO

- che la ditta richiedente effettua l'attività di **distribuzione carburanti**;
- che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere i titoli abilitativi per gli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali e di acque reflue domestiche sul suolo.

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35*”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTI:

- la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale (PGFE/2017/5833 del 19.05.2017), nella quale si esprime parere tecnico ambientale negativo per lo scarico di acque reflue domestiche per i seguenti motivi:

a) il pozzo disperdente o assorbente (che fra l'altro prevedeva un franco di falda di almeno 2 metri) è una modalità di scarico non più contemplata dalla normativa vigente per i nuovi scarichi (D.G.R. Emilia Romagna 1053/2003 al punto 4.1.2). Non trattandosi di nuovo scarico andrebbe dimostrato che non esistono alternative valide e che sono rispettate completamente le prescrizioni riportate nella delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977 s.m.i.;

b) la nota del CADF S.p.A. prot. n. 7310 del 27.03.2017, allegata alla suddetta istanza, reca la dichiarazione che la zona è dotata di servizi di pubblica fognatura e pertanto la ditta deve allacciarsi alla pubblica fognatura (art. 13 II° parte del regolamento di acquedotto e Fognatura del C.A.D.F., quale gestore del servizio pubblico integrato);

- il parere contrario del S.U.E.I. datato 23.05.2017 (assunto al prot. di Arpae n. 6040 del 24.05.2017) al sistema di scarico con pozzo disperdente o assorbente, considerando che la società C.A.D.F. S.p.A. attesta l'esistenza del servizio di pubblica fognatura e che i motivi riportati nella relazione del proprietario dell'impianto datata 29.03.2017, allegata alla suddetta istanza, risultano insufficienti a dimostrare l'esigenza di mantenere la tipologia di scarico esistente. In tale relazione, per l'allacciamento alla pubblica fognatura si evidenziano principalmente motivi legati alla tempistica utile per l'ottenimento di autorizzazioni e motivi di ordine economico, inoltre, volendo mantenere il sistema fognate esistente, non si esplicita il rispetto delle prescrizioni riportate nella delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977 s.m.i.;
- la Relazione Tecnica di ArpaE S.T. (assunta al PG di Arpae n. 6569 del 08.06.2017) nella quale si rileva che l'allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico di acque di prima pioggia è una soluzione migliorativa a livello ambientale;
- la proposta di diniego Protocollo PGFE/2016/0006716 del 12.06.2017 dello scrivente ufficio all'istanza in oggetto formulata a seguito dei precitati pareri sfavorevoli;
- la comunicazione alla Società "**SG PETROLI s.r.l.**" di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10/bis Legge 241/90, del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, trasmessa con nota datata 14.06.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 6958 del 15.06.2017);
- la documentazione della Società "**SG PETROLI s.r.l.**" datata 22.06.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7362 del 23.06.2017), con la quale la suddetta società conferma che sul lato opposto della Strada Provinciale n. 14 esiste una fognatura posta sotto la pista ciclabile dove sarebbe possibile effettuare l'allacciamento dello scarico delle acque di prima pioggia e di quelle reflue domestiche, ma risulta tecnicamente difficoltoso, considerato che lo scarico è a gravità, eseguire l'allacciamento alla pubblica fognatura. Inoltre la società propone di modificare lo scarico delle acque reflue domestiche,

inserendo una vasca Imhoff ed un filtro batterico anaerobico per scaricare le acque depurate nel fosso.

- il Parere non favorevole del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 06.07.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7936 del 10.07.2017), per lo scarico dei reflui domestici in acque superficiali, come da modifica progettuale presentata, stante l'esistenza del servizio di pubblica fognatura gestito dalla società C.A.D.F. S.p.A. e ritenendo realizzabile l'allacciamento pur tenendo in considerazione l'esigenza di predisporre adeguata progettazione ed esecuzione degli interventi in tempi ragionevoli compatibili con la natura delle opere da eseguire;

CONSIDERATO quindi che:

- la società “**SG PETROLI s.r.l.**” ha proposto di deviare lo scarico delle acque reflue domestiche nel fosso, inserendo una vasca Imhoff ed un filtro batterico anaerobico, ma non ha presentato un progetto per l'allacciamento degli scarichi (acque reflue domestiche e prime piogge) come richiesto nel preavviso di diniego;
- non sussistono motivi ostativi all'allacciamento, tali da dovere considerare soluzioni alternative.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice acqua a favore della **società “SG PETROLI s.r.l.”**;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, il diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'istanza, presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese (S.U.E.I.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (Protocollo istanza dello S.U.E.I. P.G. n. 3602 del 17.03.2017, completata con prot. n. 6207 del 15.05.2017 ed assunta al PG di ArpaE n. 5899 del 22.05.2017) dalla **società "SG PETROLI s.r.l."**, con sede legale nel Comune di Castagnaro (VR), via Dante Alighieri n. 414, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04370390231, ed impianto di distribuzione carburanti svolta nel Comune di Ro, località Zocca, via Risorgimento n. 40.

Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al S.U.A.P. territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite S.U.A.P., agli uffici interessati del Comune di Ro, per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.